

SECONDA EDIZIONE DEL SEMINARIO DI LANCIO DEL PIANO MIRATO DI PREVENZIONE NELLE ATTIVITÀ BOSCHIVE

**Assistenza e vigilanza delle aziende del settore
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali**

La formazione degli operatori forestali, evoluzione e stato dell'arte, in particolare nella regione Lazio

Rodolfo Picchio, Simone Riccioni, Leonardo Bianchini
(UNITUS-DAFNE)

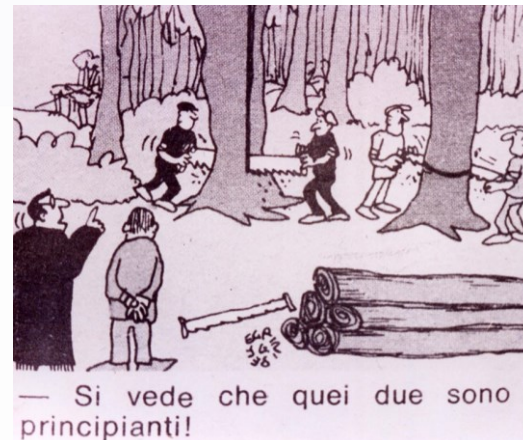
Viterbo, aula magna Ex Facoltà di Agraria, lunedì 13 dicembre 2021, ore 15,00

Formazione e operatori forestali

Spesso percepita come una formalità da sbrigare il più in fretta possibile o addirittura come un obbligo burocratico cui sottoporsi per necessità.

Si tratta in realtà di uno strumento indispensabile per aumentare e valorizzare le competenze del singolo operatore e promuovere lo sviluppo dell'intero settore lavorativo.

La formazione è dunque un fattore strategico di competitività e di sviluppo.



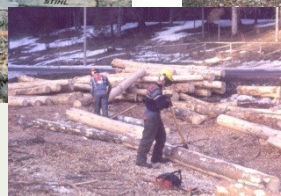
Formazione operatori forestali storia ed evoluzione

- Consapevolezza della necessità di formazione degli operatori forestali e prime esperienze applicative;
- Presa coscienza e regolamentazione. In Italia, in base all'articolo 117 della Costituzione, le Regioni hanno una competenza legislativa esclusiva in materia di formazione professionale e di gestione forestale (d.lgs. 227/2001);
- Formazione secondo T.U. 81/08
- Testo unico in materia di foreste e filiere forestali (d.lgs. 34/2018, di seguito TUFF)...finalmente il tutto transiterà in un regolamento...



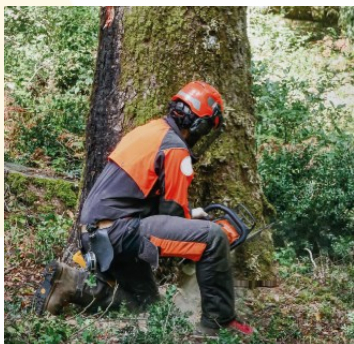
Alcuni dati sui corsi di formazione

- Anni '50-70, Prof. Guglielmo Giordano; 1980, Val Cadino (TN); 1982, Mandria (TO) e Regione Emilia Romagna; 1983, Provincia di Trento, altri 10 corsi di cui 7 in Emilia Romagna, 2 in Lombardia ed 1 in Piemonte; 1984, Regione Veneto, prima scuola in Cansiglio, Regione F.V.G., scuola di Paluzza; 1985, Casentino (FI), Regione Emilia Romagna, 3 corsi; 1987, Regione Toscana; 1987-1995, diversi corsi regionali, in Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana ed Umbria;
- 1995 ad oggi.....



• 1995 al 2001.... ad oggi.....

In Italia, in base all'articolo 117 della Costituzione, le Regioni hanno una competenza legislativa esclusiva in materia di formazione professionale e di gestione forestale. Nel contesto italiano il quadro giuridico di riferimento per la formazione forestale professionale è dato dal d.lgs. 227/2001 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale) che, all'art. 12, prevede che siano le Regioni a curare la formazione dei soggetti che, a qualunque titolo, operano in campo forestale.



- 1995 al 2001..... ad oggi.....

Esistono quindi punti di partenza diversi che danno vita a sistemi formativi differenti. Proprio per questo motivo le Regioni italiane hanno bisogno di collaborare tra di loro organizzando corsi di formazione congiunti o istituendo protocolli condivisi per il reciproco riconoscimento delle competenze e qualifiche rilasciate nel territorio di riferimento.



•Una parentesi recente sulla formazione regionale per operatori forestali nella regione Lazio ante TUFF

- Corso di Istruzione Professionale Tecnico per la manutenzione e gestione delle aree verdi, organizzato da En.A.I.P. del Lazio, durata dal 2001 al 2002. Gestione d'aula circa 250 ore, attività formative di campo oltre 300 ore infine tirocinio presso aziende specifiche.
- Corso IFTS di Tecnico operatore esperto in manutenzione e ripristino dei boschi e del verde urbano, organizzato dall'Istituto d'istruzione superiore "f.lli Agosti" di Bagnoregio (VT). Gestione d'aula circa 350 ore, attività formative di campo oltre 500 ore infine tirocinio presso aziende specifiche.



Ambienti di lavoro
sani e sicuri

•Una parentesi recente sulla formazione regionale per operatori forestali nella regione Lazio ante TUFF

- Impiego della motosega e decespugliatori nelle operazioni di decespugliamento, abbattimento ed allestimento



- Impiego di macchine complesse nelle attività selvicolturali, operazioni di concentramento ed esbosco per via terrestre



•Una parentesi recente sulla formazione regionale per operatori forestali nella regione Lazio ante TUFF

- Impiego di macchine complesse nelle attività selvicolturali, operazioni di concentramento ed esbosco per via terrestre



•Una parentesi recente sulla formazione regionale per operatori forestali nella regione Lazio ante TUFF

- Lavori in altezza e impiego di macchine specializzate nelle attività selvicolturali, operazioni di concentramento ed esbosco per via aerea



Formazione secondo T.U. 81/08

- **art. 36**

I lavoratori devono essere adeguatamente informati sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro e sulle procedure di prevenzione, primo soccorso, antincendio e gestione dell'emergenza.

- **art. 37**

Il Datore di Lavoro deve fornire ai lavoratori una formazione completa ed esaustiva in tema di Sicurezza sul Lavoro.

- **art. 73**

Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati...*omissis*

Contesto nazionale

- La competenza della formazione forestale è in mano alle Regioni
- Quadro disarticolato sia nella tipologia di formazione che nei programmi formativi
- Barriere linguistiche



Tipi di formazione

- **Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria**

attività formative strutturate, realizzate e riconosciute da un'autorità competente con rilascio di titoli aventi valore legale.

- **Regione Autonoma Valle d'Aosta, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano**

attività formative strutturate e non danno luogo al rilascio di titoli aventi valore legale.

- **Lazio, Marche, Campania, Calabria, Sicilia, Puglia, Abruzzo, Molise, Marche e Basilicata**

non risultano essere stati attivati i relativi corsi.

- In molte Regioni, i percorsi formativi indicati hanno avuto un'unica edizione o un numero limitato di edizioni.
- Per le altre Regioni dove non risultano attività programmate risultano iniziative individuali di aziende private (solo alcuni in base alla norma UNI 11660:2016 - norma che specificatamente individua i requisiti di conoscenza, abilità e competenza dell'Operatore forestale) o non risultano percorsi formativi.



Testo unico in materia di foreste e filiere forestali

La nuova legge di riferimento sulle foreste italiane pone la formazione degli operatori e la qualificazione delle imprese al centro di un percorso di sviluppo sostenibile dell'intero settore forestale.

Entrato in vigore nel 2018, il “TUFF” (d.lgs. 34/2018) ha rappresentato una significativa novità nel mondo forestale italiano per il respiro nazionale con cui vengono affrontati i temi della gestione forestale.

Testo unico in materia di foreste e filiere forestali

In particolare, il TUFF pone grande attenzione ai diversi soggetti che operano in bosco, promuovendo e coordinando, nel settore, la formazione e l'aggiornamento degli operatori e la qualificazione delle imprese (artt. 2 e 10).

In questo senso il D.M. 4472 del 29/04/2020, che disciplina, in attuazione del TUFF, i criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale, si fa garante della qualificazione degli operatori professionali al fine di aumentarne le competenze, favorendone lo sviluppo in modo omogeneo e coordinato su tutto il territorio nazionale.

Il Progetto:

- Si fonda sulla collaborazione e la cooperazione tra le diverse Regioni italiane;
- Vede coinvolte le Regioni Piemonte, Basilicata, Calabria, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto, ed è stato condiviso da tutte le altre,
- Vuole essere una riproposizione a livello nazionale delle migliori e più efficaci iniziative in ambito formativo ed informativo.

Luci ed ombre

Il progetto For.Italy vuole sostenere il recepimento su tutto il territorio nazionale di tale Decreto e si fonda sulla collaborazione tra le diverse Regioni italiane, rappresentando il primo ed importante risultato della cooperazione interistituzionale attivatasi grazie al TUFF.

L'ambizione è quella di essere una riproposizione a livello nazionale delle migliori e più efficaci iniziative in ambito formativo ed informativo che hanno localmente contribuito alla definizione di un settore forestale.

Il progetto inoltre ha l'obiettivo di formare 90 nuovi istruttori forestali che potranno essere impiegati su tutto il territorio nazionale nella realizzazione dei futuri corsi di formazione in ambito forestale promossi dalle Regioni e dalle Province Autonome.

Luci ed ombre

1. Licenza media;
5. possesso da almeno 3 anni di operatività ed esperienza pratica in attività di utilizzazioni forestali, con particolare riferimento alla valorizzazione della materia prima legno;
6. superamento di una selezione pratico-teorica finalizzata a verificare:
 - II. l'attitudine al lavoro manuale;
 - III. la capacità comunicativa e la predisposizione alla didattica;
 - IV. le seguenti capacità-conoscenze specifiche in campo forestale:
 - o -conoscere i principi della gestione del bosco comprendendo le finalità del lavoro;
 - o -applicare le nozioni di ergonomia nell'uso della motosega, degli attrezzi forestali e le norme di lavoro sicuro;
 - o -essere in grado di collaborare in un gruppo di lavoro nell'ambito di un cantiere facendo riferimento al responsabile, comprendendo i contenuti dei modelli relativi alla sicurezza.

Competenze complesse!
Tipiche di un percorso di studi universitario!
Rivalutare questa eccessiva preponderanza dell'apprendimento con il fare e favorire la vera formazione!

Binario parallelo il formatore per la salute e sicurezza sul lavoro

Decreto Legislativo 81/2008

Fermo restando che negli specifici articoli si dettaglia come non si faccia riferimento alle attività di addestramento, (rimane tuttavia non chiara la definizione di addestramento sia in questo contesto legislativo sia all'interno del TUFF).

Si considera qualificato il formatore-docente che possieda il prerequisite ed uno dei criteri sotto elencati:

Prerequisito:

ISTRUZIONE	Diploma di scuola secondaria di secondo grado
------------	---

Criteri:

1° Criterio	Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell'area tematica oggetto della docenza
-------------	---

Binario parallelo il formatore per la salute e sicurezza sul lavoro

Decreto Legislativo 81/2008

2° Criterio	Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, <i>unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:</i>
	- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione <i>in alternativa</i> - precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro <i>in alternativa</i> - precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia <i>in alternativa</i> - corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.

3° Criterio	Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) <i>unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)</i>			
	<table> <tr> <td>a)</td><td>almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza</td></tr> <tr> <td>b)</td><td> - percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione <i>in alternativa</i> - precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro <i>in alternativa</i> - precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia <i>in alternativa</i> - corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni. </td></tr> </table>	a)	almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza	b)
a)	almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza			
b)	- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione <i>in alternativa</i> - precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro <i>in alternativa</i> - precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia <i>in alternativa</i> - corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.			

Binario parallelo il formatore per la salute e sicurezza sul lavoro

Decreto Legislativo 81/2008

4°
Criterio

Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.), **unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)**

- | | |
|----|---|
| a) | almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza |
| b) | <ul style="list-style-type: none"> percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
<i>in alternativa</i> precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
<i>in alternativa</i> precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza
<i>in alternativa</i> corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni. |

5° Criterio

Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza, **unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:**

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
<i>in alternativa</i> precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
<i>in alternativa</i> precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza
<i>in alternativa</i> corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni. |
|---|

Binario parallelo il formatore per la salute e sicurezza sul lavoro

Decreto Legislativo 81/2008

6° Criterio	Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento), <i>unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:</i>
	percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione <i>in alternativa</i>
	precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro <i>in alternativa</i>
	- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza <i>in alternativa</i> - corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

In conclusione

Non si tratta di criticare gli articolati processi in atto, si tratta di prendere coscienza degli importanti passi avanti fatti sulla formazione forestale in Italia e renderli attuabili concretamente sul territorio.

Ci sarà da lavorare molto in termini di:

- Armonizzazione ed eliminazione di corsi duplicato obbligatori per legge;
- Inquadramento di figure di formatore coerenti (per competenze e professionalità) e reali sul territorio;
- Individuazioni di strutture a livello regionale o consorziate (anche pubblico/privato) in grado di supportare tali attività formative complesse per natura e tecnologia.

Infine ricordarsi che è solo un primo passo il settore è già molto più avanti, tecnologicamente parlando, e la formazione dell'operatore forestale sta andando ben oltre i requisiti minimi richiesti dal TUFF da industria 4.0 in poi...



Grazie per l'attenzione